

**Contributo di Giovanni Moro, Fondaca**

Roma, marzo 2017

**Premessa**

Questa nota contiene riflessioni e proposte sulla questione della messa a punto delle linee guida sulla valutazione dell'impatto sociale delle organizzazioni di terzo settore e accompagna un più sostanziale contributo, elaborato da Fondaca nell'autunno 2016 con riguardo alla definizione delle attività di interesse generale che la legge di riforma fissa come elemento distintivo di tali organizzazioni. In questa nota è preponderante l'attenzione verso la questione dell'impatto sociale, mentre a quella della rendicontazione è dedicato uno spazio minore in conclusione.

Con riferimento all'impatto sociale, si ritiene necessario considerare sia i vincoli che le possibilità che la situazione impone di considerare e offrire.

**I vincoli**

I vincoli di cui occorre tenere conto definiscono il perimetro entro cui le linee guida dovrebbero essere elaborate. Tre di questi appaiono come i più rilevanti.

Il primo è quello della **natura plurale del fenomeno** organizzativo definito come "terzo settore". Si tratta di una pluralità che riguarda le forme, il tipo di membership, i campi di policy di impegno, ma anche la variabilità delle forme di azione, che vanno dall'intervento diretto, all'advocacy, alla erogazione di servizi. Ciò significa che non possono essere né prese esclusivamente in considerazione, né giudicate in linea di principio prioritarie le organizzazioni che erogano servizi nel sistema di welfare, anche se in senso allargato.

Il secondo vincolo riguarda **le dimensioni, la scala e la consistenza** di queste organizzazioni. La gran parte di quelle a cui le linee guida saranno indirizzate, infatti, oltre a operare prevalentemente al livello locale, sono di dimensioni piccole, con riguardo sia alla struttura organizzativa, sia al numero di volontari e di dipendenti, sia alle dotazioni di beni, sia all'attività economica. Ciò significa che la maggior parte di esse non sono coerenti con i modelli di valutazione di derivazione aziendale maggiormente utilizzati e che occorre, quindi, tenere conto di queste caratteristiche essenziali nel proporre linee guida che non possono essere per pochi, ma devono essere per tutti e in cui la variabile economica e imprenditoriale non può essere preponderante.

Il terzo vincolo è di natura normativa, o meglio **costituzionale**, considerato che la legge di riforma si rifà esplicitamente ad alcuni fondamentali articoli della Costituzione. Ciò impone di garantire uno stretto legame della definizione dell'impatto sociale delle organizzazioni di terzo settore in particolare con il tema dell'interesse generale. Ciò significa che se, come già sottolineato nella riunione del 9 febbraio scorso, le indicazioni delle linee guida dovranno avere carattere generale, esse non potranno però essere generiche. Ad esempio non potranno riferirsi semplicemente al miglioramento della condizione delle persone, allo sviluppo delle relazioni tra gli individui o al benessere delle comunità, ma dovranno essere più precisamente connesse con il contenuto della legge e con la Costituzione.

### Le possibilità

In positivo, si possono indicare come principi-base della definizione delle linee guida i seguenti:

- **Pertinenza** rispetto alla realtà effettiva delle organizzazioni di terzo settore;
- **Coerenza** con quanto previsto dalla legge di riforma, con specifico riferimento al legame tra l'attività delle organizzazioni e l'interesse generale, in linea con le previsioni costituzionali;
- **Materialità**, individuando elementi da valutare e rendicontare che siano fattuali e nello stesso tempo rilevanti ai fini dell'impatto sociale delle organizzazioni;
- **Fattibilità**, come condizione perché le linee guida possano essere davvero utili.

Questi principi possono essere attuati attraverso la definizione di un sistema di rilevazione di dati e informazioni che dia corpo alla definizione delle organizzazioni di terzo settore in quanto impegnate in attività di interesse generale e che ne valuti l'impatto sociale in questa chiave.

Per **interesse generale** dovrebbe intendersi l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione, che dà alla Repubblica – e quindi anche ai cittadini – il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo della persona umana. Con riferimento alle organizzazioni di terzo settore, il tema dell'interesse generale può tradursi in una **tipologia di effetti** che comprende:

- La tutela di **diritti**;
- La cura di **beni comuni**;
- Il sostegno all'autonomia di soggetti in condizioni di debolezza (**empowerment**);
- Lo **sviluppo dell'attivismo civico**.

Tali effetti vengono conseguiti utilizzando una molteplicità di strategie e modelli operativi, che vanno dall'**advocacy** alla erogazione di **servizi**, nelle diverse forme previste dalla legge di riforma.

In relazione a questa definizione possono essere identificati:

- Alcuni **criteri** che qualificano le azioni realizzate in chiave di interesse generale;
- Alcuni **fattori** da sottoporre a osservazione e rendicontazione attraverso la definizione di appropriati indicatori quantitativi o narrativi.

La recente elaborazione di Fondaca, ispirata dalla applicazione della metodologia di rendicontazione e valutazione VALERE®, costituisce un esempio di questa impostazione. Essa può essere sinteticamente visualizzata come segue.

Effetti / Criteri e fattori	Tutela di diritti	Cura di beni comuni	Empowerment	Sviluppo dell'attivismo civico
<b>A. Situazioni</b> A.1. crisi in atto A.2. Rischi da prevenire A.3. Fattori disabilitanti A.4. Risorse e opportunità				
<b>B. Target</b> B.1. Numero significativo B.2. Individui protetti B.3. Cambiamento delle condizioni B.4. Rappresentatività				
<b>C. Accesso</b> C.1. Condizioni materiali C.2. Costi di accesso C.3. Disponibilità di informazioni C.4. Coinvolgimento del target				
<b>D. Benefici</b> D.1. Pari opportunità D.2. Diretta attuazione costituzionale D.3. Risparmio o accrescimento di risorse pubbliche D.4. Ambiente favorevole				

Utilizzando uno strumento del genere di questa matrice potrebbero essere raccolte, organizzate in indici e successivamente valutate in chiave di impatto sociale informazioni sugli effetti prodotti nella realtà dalle organizzazioni di terzo settore.

Per quanto riguarda standard e indicatori, si concorda sul fatto che non sia il caso di fissare a priori né gli uni né gli altri. Si ritiene tuttavia che **la individuazione e la valutazione dell'impatto sociale dovrebbe essere sempre e comunque basata sugli effetti diretti** conseguiti dalla presenza, dal modo di essere e dalla operatività delle organizzazioni di terzo settore, per garantire il rispetto del principio di materialità di cui si è parlato sopra.

Ulteriore valore alla operazione potrebbe essere apportato da una metodologia che prevede il coinvolgimento di rappresentanti delle categorie di stakeholder a più alta rilevanza sin dalle prime fasi della sua messa in opera e non come semplici target di customer satisfaction.

## **La questione della rendicontazione sociale**

In ordine logico e istituzionale, la rendicontazione segue la definizione dell'impatto sociale e delle modalità per identificarlo nelle pratiche e nei risultati conseguiti dalle organizzazioni di terzo settore. Si dovrebbe quindi evitare il rischio di proporre una metodologia o un documento-tipo che, in mancanza di una chiara concettualizzazione e operativizzazione del tema dell'impatto sociale, finirebbero nel migliore dei casi per essere usati come strumenti per redigere l'annual report della organizzazione.

Va inoltre considerato che gli strumenti di rendicontazione sono scarsamente utilizzati dalle organizzazioni di terzo settore a causa di una serie di circostanze, tra le quali si possono citare la complessità della realizzazione, gli alti costi di tempo, denaro e persone, l'incerto utilizzo e la difficoltà di coinvolgere il pubblico.

Per questa ragione si ritiene che sarebbe opportuno, da una parte, collegare strettamente il documento di rendicontazione agli effetti conseguiti nella realtà e agli impatti ad essi correlati, e dall'altra di delineare una versione leggera (decisamente più leggera di quelle consuete) ed essenziale del documento stesso.